

## DENUNCIA INAIL PER INFORTUNI E COVID 19

### GLI ADEMPIMENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Aggiornamento alla Circolare INAIL del 9 settembre 2021 n. 24)

Cosa fa il dirigente scolastico in caso di infortunio di un lavoratore o di uno studente a scuola?

#### Qualche chiarimento iniziale

- **Chi è assicurato?** Tutti i lavoratori – Docenti e Ata – della scuola, tutti i lavoratori non dipendenti ma ad essi assimilati (titolari di una posizione assicurativa obbligatoria) e tutti gli studenti che sono assimilati ai lavoratori quando svolgono esperienze tecnico-scientifiche ed esercitazioni pratiche. [Vedi Quali attività studentesche sono assicurate INAIL](#)

Per quanto riguarda gli studenti, la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza è uguale a quella prevista per gli studenti nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate "in presenza" nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell'ambito dell'attività scolastica tradizionale che nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nei viaggi di istruzione la copertura vale durante i **viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo** che sono quelli *"essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, come i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte [...] che si prefiggono le visite [...] in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio"* (cfr. circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 36 del 27 gennaio 1995 - che richiama la precedente n. 291/1991).

Per quanto riguarda gli **insegnanti**, gli stessi sono sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l'attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza. Attualmente, tuttavia, in fase di trattazione delle denunce di infortunio pervenute, le sedi dell'Inail continuano ad inviare specifici questionari per verificare se l'insegnante è persona tutelata dall'Inail in quanto utilizza abitualmente e sistematicamente dispositivi elettronici oppure insegna materie che comportano esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, attività di educazione fisica o di scienze motorie e sportive o infine attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori (nota INAIL n. 3159 del 17 marzo 2021). Nei viaggi di istruzione la copertura vale durante i **viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo** che sono quelli *"essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, come i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte [...] che si prefiggono le visite [...] in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio"* (cfr. circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 36 del 27 gennaio 1995 - che richiama la precedente n. 291/1991).

- **Per cosa si è assicurati INAIL?** Per Infortunio e malattia professionale, che sono considerati entrambi meritevoli di una tutela assicurativa in quanto avvengono sul luogo di lavoro o nel tragitto casa scuola (in quest'ultimo caso, risulta assicurato il solo lavoratore).
- **Il Covid 19?** Anche il contagio da Covid 19 è considerato un infortunio, a condizione che si dimostri in maniera incontrovertibile che esso è avvenuto durante l'attività lavorativa a scuola. Naturalmente l'istruttoria del caso è in capo alle strutture territoriali INAIL, non al DS, il quale avrà l'obbligo di denuncia nel momento in cui riceve un **certificato di infortunio** (e non di malattia) da parte del medico o della struttura che ha prestato il primo soccorso.

#### Gli obblighi del dirigente scolastico

Sono di 3 tipi:

**Denuncia telematica all'INAIL con numero riferimento del certificato medico\***

**Comunicazione telematica a fini statistici all'INAIL**

**Questionario INAIL su sistematicità e ricorrenza della attività svolta**

Tali obblighi dal 2013 vengono assolti attraverso le apposite funzionalità del SIDI.



**È importante che il dirigente scolastico dia opportune indicazioni al DSGA affinché il 1 settembre individui nel piano annuale delle attività del personale ATA il responsabile (e il sostituto) della gestione infortuni, ed eventualmente lo formi, per poter dimostrare che eventuali ritardi o inadempienze non sono ascrivibili a sua responsabilità. Le scadenze sono molto ristrette e le sanzioni pesanti.**

Caso di specie	Fonte normativa	Azione della Scuola	Termini	Azione del dipendente	Sanzione per inadempienza del DS**
1.Infortuni con franchigia (guaribili entro 3 gg.)	-DPR 1124/65, art. 53 -D.Lgs. 151/15 art. 21,1b -Circ. INAIL 24/21	No denuncia Comunicazione Questionario	48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico di infortunio	Obbligo di informare il dirigente scolastico dell'infortunio (DPR 1124/65, art.52)	Per omessa comunicazione: da 500 a 4500 €
2.Infortuni con assenza di almeno 1 giorno (giorno dell'evento escluso)	-Circ. INAIL 42/2017 -D.Lgs. 81/08, art. 18, c.1-bis -Circ. INAIL 24/2021	Comunicazione Questionario	48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico di infortunio	Obbligo di informare il dirigente scolastico dell'infortunio (DPR 1124/65, art.52)	Per omessa comunicazione: da 500 a 4500 €
3.Infortuni pronosticati non guaribili entro tre giorni e malattia professionale	-DPR 1124/1965, art. 53 -D.Lgs. 151/15, art 21, c. 1 -Circ. INAIL 24/2021	Denuncia Comunicazione Questionario	entro 2 gg. da quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il certificato medico	Obbligo di informare il dirigente scolastico dell'infortunio (DPR 1124/65, art.52)	Per omessa denuncia: da 1.290,00 a 7.745,00 euro

4. Infortuni con franchigia, poi pronosticati a più di 3 gg.	-DPR 1124/65, art. 53 -D.Lgs. 151/15 art 21 c.1b -Circ. INAIL 24/2021	Denuncia Comunicazione Questionario	entro 2 gg. da quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il certificato medico	—	Per omessa denuncia: da 1.290,00 a 7.745,00 euro
5. Infortuni mortali o v'è pericolo di morte	-DPR 1124/65 art. 53 -D.Lgs. 151/15 art 21, c.1b	Denuncia Comunicazione Questionario	entro 24 ore dall'infortunio	—	Per omessa denuncia: da 1.290,00 a 7.745,00 euro
6. Contagio da SARS-COV-2	-Circ INAIL 13/2020 -Circ INAIL 22/2020 -DPR 1124/65, art. 53 -D.Lgs. 151/15 art 21, c.1b -Circ. INAIL 24/2021	Denuncia Comunicazione Questionario	entro 2 gg. da quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto certificato medico di <b>infortunio (non di malattia)*</b>	Obbligo di informare il dirigente scolastico dell'infortunio (DPR 1124/65 art.52)	Per omessa denuncia: da 1.290,00 a 7.745,00 euro

#### Note

\* Può essere che il lavoratore non informi la scuola con certificato medico, ma informi direttamente l'INAIL: in tal caso la sede competente INAIL chiederà al dirigente scolastico di inviare denuncia.

Perché si possa parlare di infortunio sul lavoro nel caso di infezione da SARS-COV-2 deve essere dimostrato che essa è avvenuta sul posto di lavoro e questo può essere accertato solo dopo Istruttoria INAIL. Il dirigente scolastico acquisisce dunque il certificato di **infortunio (non di malattia)** rilasciato dal **MMG o dal DdP dell'ASST**. Non spetta al dirigente scolastico tale istruttoria.

\*\* La sanzione per omessa comunicazione esclude il cumulo con la sanzione per omessa denuncia.